Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 222 del 7 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 settembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1961.

Tabella «Esport» - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1961.

Tabella « Esport » - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la Nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 luglio 1960, n. 184, concernente la nuova tabella « Esport », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « Esport » annessa al predetto decreto ministeriale 28 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « Esport » verso tutti i Paesi indicati nelle tabelle « A Import », « B Import », « C Import », annesse rispettivamente ai seguenti decreti ministeriali:

a) 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1961, n. 142;

b) 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, successivamente modificato col decreto ministeriale 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1960, n. 292;

c) 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960.

La medesima facoltà è conferita alle dogane anche per le esportazioni verso il Giappone.

Art. 2.

Le esportazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, e successive modificazioni.

Le esportazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati Enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le esportazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati Enti.

Art. 3.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la riesportazione di:

a) merci non comprese nella tabella « Esport » fabbricate con materie prime importate temporaneamente, anche se commiste con materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », verso i Paesi ai quali detta tabella si applica;

b) merci fabbricate con materie prime di proprietà di una ditta committente straniera, importate temporaneamente « per lavorazione per conto », anche se siano state aggiunte materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », salvo diversa disposizione risultante dalla autorizzazione particolare concernente l'operazione di « lavorazione per conto »;

c) merci temporaneamente importate a titoli diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non comprese nella tabella « Esport » ed ai Paesi ai quali detta tabella si applica, quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Art. 4.

E' conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente la esportazione temporanea delle merci non comprese nella tabella « Esport », verso i Paesi ai quali

detta tabella si applica, nei casi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di reimportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la reimportazione delle merci temporaneamente esportate e la trasformazione in esportazioni definitive delle esportazioni temporanee effettuate ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 giugno 1960, concernente « la nuova tabella Esport », modificato con i decreti ministeriali 23 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1960, n. 299 e 3 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1961, n. 72.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

TABELLA « ESPORT »

Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 12.
	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
12 01 *n*	Semi di canapa.
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, *eccetto* lolla di riso.
	Cap. 23.
	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:
a	contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse;
ex *b*	contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse, *eccetto* sansa esausta di olive.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:
a	fecce di vino:
2)	altre;
b	tartaro greggio.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
d	integratori;
e	altri;
	Cap. 25.
	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi.
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco.
25.32 ex *h*	Minerali di litio anche concentrati.
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
26.01 *i*	Minerali di nichelio.
l	Minerali di cobalto.
ex *n*	Minerali di tantalio e minerali di berillio.
p	Minerali di uranio e minerali di torio.
ex *q*	Minerali di niobio (colombio).
26.03 ex *d*	Ceneri e residui contenenti litio, nichelio, cobalto, tantalio, berillio, uranio, torio, niobio (colombio), e/o loro composti.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
ex 27.10	Carburanti con potere calorifero superiore di 13.000 calorie per grammo, o più.
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
..... I)	Composti inorganici dei seguenti elementi: afnio, berillio (glucinio), litio, tantalio, zirconio.
II)	Composti inorganici del boro, *eccetto* i perborati e i borati della voce doganale numero 28.46-a ex 2) che, a fronte di tale voce, non risultano compresi in questa Tabella.
28.01 *a*	Fluoro.
28.04 *c* ex 3)	Silicio con purezza del 99,9 per cento o più.
4)	Boro.
28.05 *a* ex 2)	Litio.
ex *b*	Calcio con impurezze, diverse dal magnesio, inferiori a 0,01 per cento in peso e con meno di 10 parti di boro per 1 milione.
28.09 ex *a*	Acido nitrico fumante.
28.12	Acido borico e anidride borica.
ex 28.14	Trifluoruro di cloro.
28.28 *c* ex 1)	Idrazina a concentrazione del 70 per cento, o più.
ex 2)	Nitrato di idrazina.
28.29 ex *c*	Fluoborati.
28.32 ex *a*	Perclorato di ammonio.
28.38 *a* 11)	Solfato di rame.
28.43 *b* ex 1)	Solfocianuro di piombo.
28.44 ex *a*	Fulminato di mercurio.
28.46 *a* 1)	Borato di sodio.
ex 2)	Borati di potassio, di ammonio, di magnesio, di calcio.
28.50	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
28.52 *a*	Composti del torio.
b	Composti dell'uranio.
ex 28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), con concentrazione del 50 per cento o più.
28.56 *b*	Carburo di boro.
ex 28.57	Azotidrato di piombo, azotidrato di sodio.

Cap. 29.

Prodotti chimici organici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
I)	Composti organici dei seguenti elementi: afnio, berillio (glucinio), boro, litio, tantalio, zirconio.
II)	Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica o incendiaria.
III)	Esteri di alcoli fluorurati.
29.02 *a* ex 13)	Trifluorotricloroetano, tetrafluorodicloroetano.
b ex 4)	Tetrafluoroetilene, trifluorocloroetilene.
29.03 *b* 2) *alfa* IV)	Trinitrotoluoli.
ex VII)	Trinitroxiloli.
b 2) ex *beta*)	Trinitronaftalina, tetranitronaftalina.
29.07 *c* ex 1)	Trinitrofenolo (acido picrico), picrato ammonico, picrato di piombo.
ex 2)	Dinitroresorcinato di piombo, trinitroresorcinato (stifnato) di piombo, trinitroresorcinato (stifnato) di bario.
29.08 *c* ex 8)	Trinitroanisoli.
ex 11)	Eteri polifenilici contenenti più di 3 radicali fenilici.
29.15 ex *a* I)	Esteri di acidi alifatici bibasici saturi con monoalcoli alifatici saturi contenenti, entrambi, 6 atomi o più di carbonio.
II)	Esteri di acidi alifatici bibasici saturi con poliglicoli, contenenti, singolarmente o entrambi, 6 atomi o più di carbonio.
29.18 a	Nitroglicerina, pentrite (tetranitropentaeritrite).
29.22 *b* 1) *al'a*) ex VII)	Tetranitro-N-metilanilina (tetril); paranitro-N-metilanilina.
b 2) *al'a*) ex I)	2-Nitrodifenilammina; esanitrodifenilammina.
c 2)	Dietilentriammina; etilendinitrammina.
29.25 *b* 1) ex *beta*)	Etil-e metil-centraliti; N,N,-difenilurea asimmetrica (acardite 1); metil-N,N,difenilurea asimmetrica (acardite 2); etil-N,N,-difenilurea asimmetrica (acardite 3).
b ex 6)	Etilfeniluretano; difeniluretano; diortotoliluretano.
29.26 *b* ex 2)	Nitroguanidina; nitrato di guanidina.
e	Trimetilentrinitrammina (esogeno).
g ex 2)	Ciclotetrametilentetranitrammina.
ex 29.29	Dimetilidrazina asimmetrica.
ex 29.30	Tetrazene.
29.40 ex *b*	Presame ovicaprino.

Cap. 34.

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere» per l'arte dentaria.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti a base di prodotti siliconici, oppure a base di lubrificanti sintetici compresi nella voce doganale n. 29.15 ex a di questa Tabella, o a base di esteri di alcoli fluorurati.

Cap. 36.

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
ex 36.04	Inneschi e capsule fulminanti, detonatori, *eccetto*: inneschi e capsule per armi da caccia; capsule per fucili «Flobert» e per armi-giocattolo; capsule esplodenti per pistole d'allarme costituite da un bossolo di sughero a forma di tappo, contenenti materia esplodente.

Cap. 37.

Prodotti per la fotografia e per la Cinematografia

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
37.04 *b*	Pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri.
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive.
37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive.

Cap. 38.

Prodotti vari delle industrie chimiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
38.01 ex *a*	Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di barre dai quali sia possibile ricavare un cubo di 5 centimetri di lato o più ed il cui tenore in boro è uguale o inferiore a 1 per un milione e la cui sezione efficace di assorbimento neutroni termici sia uguale o inferiore a 5 millibar per atomo.
ex 38.19 I)	Preparazioni contenenti 10 per cento o più di boro (1).
II)	Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4000 centistokes a meno 54 °C e non sia inferiore a 1,5 centistokes a 150 °C.
III)	Miscele di prodotti chimici impiegati per la guerra chimica e incendiaria.
IV)	Miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto tra gli atomi di deuterio e quelli di idrogeno sia superiore a 1:5.000.
V)	Miscele di esteri di alcoli fluorurati.
VI)	Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2×10^8 c/s e 3×10^{12} c/s.
VII)	Combustibili liquidi con potere calorifico superiore di 13.000 calorie per grammo, o più.

Cap. 39.

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
I)	Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2×10^8 c/s e 3×10^{12} c/s.
II)	Politetrafluoroetilene, politrifluorocloroetilene, e loro lavori.
ex 39.01 I)	Fogli e nastri di resine sintetiche per condensatori elettrici, dello spessore di millimetri 0,038 o meno.
II)	Oli siliconici alogenati.
III)	Grassi siliconici lubrificanti atti ad essere impiegati a 180 °C e più e con punto di liquefazione di 220 °C o più (provati con i saggi ASTN o I.T.P.).
IV)	Gomme siliconiche fluorurate.
V)	Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4.000 centistokes a meno 54 °C e non sia inferiore a 1,5 centistokes a 150 °C.

(1) Sono eccettuate le preparazioni a base di perborati e quelle a base di borati diversi dai borati di sodio, potassio, ammonio, magnesio e calcio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 39.02	Fogli e nastri di resine sintetiche per condensatori elettrici, dello spessore di millimetri 0,038 o meno.
39.03 *b* 2) *alfa*) ex I)	Nitrocellulosa con tenore in azoto superiore al 12,2 per cento.
39.06 *b* 2)	Nitrati di amido.

Cap. 40.

Gomma, naturale o sintetica; fatturato (factis) e loro lavori.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
40.02 ex *a* I)	Elastomeri fluorurati.
II)	Alchil polisolfuri polimerizzati, liquidi, *eccetto* le dispersioni acquose.
ex 40.11	Coperture per pneumatici a prova di proiettile, o in grado di funzionare anche sgonfi, *eccetto* i tipi per trattori e per materiali agricoli.

Cap. 41.

Pelli e cuoio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
41.01 ex *a*	Pelli gregge fresche, salate, salamoiate, secche, secco-salate, *eccetto*:
I)	pelli gregge ovine e caprine dei seguenti tipi: pelli di agnello di tipo laziale, abruzzese e pugliese a lana riccia merina e bastarda; pelli di agnello di tipo toscano e abruzzese a lana liscia morbida e ondulata, del peso medio non superiore a Kg. 60 per cento pelli senza testa nè zampe, e del peso medio non superiore a Kg. 85 per cento pelli con testa e zampe; pelli di agnellino a lana arricciata e ondulata, setosa del tipo Calabria, Sicilia e Sardegna, del peso medio non superiore a Kg. 35 per cento pelli; pelli di capretto a pelo ondulato, del peso medio non superiore a Kg. 18 per cento pelli. L'esportazione delle suddette pelli gregge ovine e caprine può essere effettuata soltanto attraverso le seguenti dogane: Ancona - Bari - Cagliari - Catania - Chiasso - Domodossola - Firenze - Fortezza - Genova - Livorno - Luino - Milano - Modane - Napoli - Palermo - Pontebba - Porto Torres - Reggio Calabria - Roma - Trieste - Venezia - Ventimiglia;
II)	pelli gregge bovine dei seguenti tipi: pelli greggè bovine pesanti più di Kg. 30 (peso coda per pelle) intere e/o relativi gropponi di peso non inferiore a Kg. 10, testa e spalle di peso non inferiore a Kg. 7 e fianchi di peso non inferiore a Kg. 7 per paio; pelli gregge bovine pesanti da Kg. 12 a 20 (peso coda per pelle);
III)	pelli gregge equine;
IV)	pelli gregge suine;

Cap. 43.

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
43.01 ex *b*	Pelli gregge di coniglio e di tasso.

Cap. 44.

Legno, carbone di legna e lavori di legno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:
b	altro.
44.04	Legno semplicemente squadrato:
b	altro.
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a millimetri 5:
ex *c*	di conifere e di pioppo.
44.07	Traversine di legno per strade ferrate.

Cap. 46.

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 46.03	Rivestimenti per fiaschi.

Cap. 47.

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta.

Cap. 49.

Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 49.06	Piani, progetti e disegni tecnici relativi ad armi, munizionamenti e macchinari speciali destinati a produzione di mezzi bellici.

Cap. 61.

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 61.01	Tute di volo parzialmente pressurizzate o blindate; combinazioni di volo tipo antigravità; nonchè qualsiasi indumento di impiego militare destinato alla protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.

Cap. 65.

Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
65.06 ex *d*	Caschi di protezione di tipo militare.

Cap. 70.

Vetro e lavori di vetro.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
70.10 ex *b*	Damigiane e fiaschi di vetro di capacità fino a litri 5 (1).

Cap. 71.

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili; metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate, nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:
a	gregge.
ex 71.02 I)	Pietre preziose (gemme), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
II)	Cristalli di quarzo (lavorati o greggi) e placche di quarzo, per radio.

(1) L'esportazione, oltre che alla licenza ministeriale, è subordinata alla presentazione in dogana di bolletta di esportazione di vino in fusti o serbatoi, o damigiane di capacità superiore a 5 litri, effettuata in data non anteriore a due mesi o da effettuarsi contemporaneamente verso la stessa destinazione e da parte della stessa ditta esportatrice, in quantità corrispondente al contenuto delle damigiane o fiaschi che si intendono esportare. Sulla bolletta di esportazione del vino sarà presa nota, a cura della dogana, della avvenuta esportazione delle damigiane o fiaschi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi.

Cap. 72.

Monete.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 72.01	Monete non aventi corso legale.

Cap. 73.

Ghisa, ferro e acciaio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
.....,	I) Acciai contenenti: 10 per cento o più di molibdeno oppure 5 per cento o più di molibdeno per tutti gli acciai che contengono più del 14 per cento di cromo, oppure 6 per cento o più di cobalto, *eccetto*:
	1) acciai magnetici permanenti con contenuto in cobalto del 25 per cento o meno;
	2) acciai rapidi contenenti fino al 10 per cento di cobalto, meno del 5 per cento di cromo e non contenenti nichelio, oppure *contenenti* 1,5 per cento o più di niobio e/o di tantalio.
	II) Acciai legati al nichelio stabilizzati, contenenti complessivamente 38 per cento o più di elementi leganti, *eccetto* gli acciai contenenti meno dello 0,4 per cento di titanio o di niobio-tantalio combinati.
	III) Acciai magnetici di qualsiasi tipo e forma, come polveri (v.d. 73.05), nastri (v.d. 73.12 e v.d. 73.15), lamiere (v.d. 73.13 e v.d. 73.15), pezzi fusi e blocchi (v.d 73.06 e v.d. 73.15), che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
	1) permeabilità iniziale *gauss-oersteds* 50.000 o più;
	2) rimanenza massima 98 per cento o più per materiali a *permeabilità* magnetica;
	3) capacità di produrre una energia superiore a 6×10[6] *gauss-oersteds*, oppure aventi un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.
	IV) Tubi, tubazioni ed accessori rivestiti internamente o esternamente di politetrafluoroetilene o di politrifluorocloroetilene.
	V) Materiali ferritici ed altri materiali composti di cristalli aventi strutture di tipo Spinel e loro complessi.
ex 73.02	I) Ferro-niobio, ferro-tantalio, ferro-niobio-tantalio e ferro-boro.
	II) Ferro-molibdeno.
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio.
73.05 ex *a*	Polveri di ferro.
ex 73.12	I) Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 *gauss* (oppure 0,9 Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 10.000 *gauss*).
	II) Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
73.13 ex *a*	I) Lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno, che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 *gauss* (oppure 0,9 Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 10.000 *gauss*).
	II) Lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
73.15 *b* ex 5) 6) ex *alfa*)	I) *Nastri e lamiere magnetiche* a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno, che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 *gauss* (oppure 0,9 Watt o meno per chilogramme misurate a 50 periodi e 10.000 *gauss*).
	II) Nastri e lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
ex 73.16	Rotaie per strade ferrate, usate.
73.24 ex *a*	Recipenti a pareti multiple per l'immagazzinamento od il trasporto di gas liquefatti:
	1) di capacità di litri 946 o più, appositamente costruiti per fluoro;
	2) di capacità di litri 1.893 o più, appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.
73.27 ex *b*	Reti sottomarine per uso militare e reti antitorpedine.

Cap. 75.

Nichelio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	I) Leghe di nichelio, compresi cascami e rottami, contenenti 32 per cento o più di nichelio, *eccetto*:
	1) leghe di nichelio-rame non contenenti più del 6 per cento di altri elementi di leghe;
	2) fili e barre per resistenze elettriche; fili per termocoppie in nichel-cromo aventi un diametro da millimetri 0,2 fino a millimetri 5 compreso e contenenti meno del 95 per cento di nichelio;
	3) nastri e fogli per resistenze elettriche; fogli bimetallici per termostati.
	II) Leghe di nichelio contenenti:
	1) 50 per cento o più di cobalto;
	2) 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e meno dell'1 per cento di carbonio;
	3) 19 per cento di cobalto e 14 per cento o più di cromo e 3 per cento o più di molibdeno;
	4) 50 per cento o più di niobio, o 60 per cento di niobio più tantalio;
	5) 50 per cento o più di molibdeno;
	6) 70 per cento o più di titanio.
	III) Leghe di nichelio magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche:
	1) permeabilità iniziale 50.000 *gauss-oersteds* o più;
	2) rimanenza massima 98 per cento o più per i materiali a permeabilità magnetica;
	3) capacità di produrre una energia di più di 6×10[6] *gauss-oersteds*, oppure avente un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della v.d. 75.05); cascami e rottami di nichelio.
ex 75.02	Fili di nichelio contenenti 95 per cento o più di nichelio, di diametro di millimetri 0,10 o meno.
75.03 ex *b*	Pagliette di nichelio; polveri di nichelio con granulazione inferiore a 200 micron.
75.06 ex *a*	Tele metalliche costituite da fili contenenti 95 per cento o più di nichelio e composte da 60 fili o più per centimetro lineare.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 77. *Magnesio, berillio (glucinio)*
ex 77.01	Leghe di magnesio contenenti 0,4 per cento o più di zircono, oppure 1,5 per cento o più di torio, oppure 1 per cento o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal): 1) gregge; 2) cascami e rottami.
ex 77.02	Semilavorati di leghe di magnesio contenenti 0,4 per cento o più di zirconio, oppure 1,5 per cento o più di torio, oppure 1 per cento o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal).
ex 77.04	Berillio metallo (glucinio) e leghe di berillio contenenti in peso più del 50 per cento di berillio; loro lavori.
	Cap. 81. *Altri metalli comuni.*
.....	Metalli semiconduttori o combinazioni di essi adatti per l'impiego in diodi o transistori in «forme dendritiche» (1).
ex 81.01	I) Fili di tungsteno sotto tutte le forme, *eccetto*: 1) fili avvolti a spirale in spezzoni; 2) fili non rivestiti di diametro di 600 micron o meno e con resistenza di 140 chilogrammi per millimetro quadrato o meno, su provette di lunghezza di 200 millimetri: 3) fili di tungsteno toriato, con un diametro di 1 millimetro o più, contenenti 2 per cento o meno in peso di ossido di torio e tagliati in spezzoni di non oltre 30 centimetri di lunghezza, destinati a lavori di saldatura, oppure con un diametro di 50 micron o meno e contenenti l'1 per cento o meno in peso di ossido di torio.
	II) Materiali ferritici composti di cristalli aventi strutture di tipo Spinel e loro complessi.
ex 81.02	Molibdeno greggio; leghe di molibdeno contenenti 50 per cento o più di molibdeno; tubi di molibdeno e tubi platinati di molibdeno.
ex 81.03	Tantalio greggio e rottami; leghe di tantalio contenenti 60 per cento o più di tantalio oppure 60 per cento o più di tantalio più niobio e loro rottami; tubi e tubazioni di tantalio, senza saldatura.
81.04 ex *b*	I) Cobalto greggio e rottami; leghe di cobalto e loro rottami contenenti: 50 per cento o più di cobalto; oppure 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e meno dell'1 per cento di carbonio; oppure 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e 3 per cento o più di molibdeno.
	II) Leghe di cobalto magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale 50.000 *gauss-oersteds* o più; 2) rimanenza massima 98 per cento o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre una energia di più di 6×10^6 *gauss-oersteds*, oppure aventi un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.
ex *h*	Titanio greggio e rottami; leghe di titanio e loro rottami contenenti 70 per cento o più di titanio.
ex *m*	Afnio e sue leghe contenenti in peso più del 15 per cento di afnio.
ex *o*	Niobio greggio e rottami; leghe di niobio e loro rottami contenenti 50 per cento o più di niobio, oppure 60 per cento o più di niobio-tantalio combinati.
q	Torio.
s	Uranio.
ex *t*	Zirconio e leghe di zirconio contenenti in peso più del 50 per cento di zirconio; loro lavori.
	Cap. 82. *Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni.*
ex 82.05	I) Punte per fori profondi per lavorazione di armi portatili.
	II) Brocce per la rigatura delle canne delle armi portatili.
	Cap. 84. *Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.*
.....	I) Materiale aereotrasportabile o al suolo, appositamente costruito per rifornimento di carburante o gas, per aerei militari, nonchè per missili e per aerostati previsti in questa Tabella a fronte della v.d. ex 88.01; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per permettere tali operazioni in spazi ristretti.
	II) Attrezzature per la produzione di esplosivi militari e relative parti caratteristiche.
	III) Attrezzature appositamente costruite per produrre complessi elettronici con uno dei seguenti procedimenti: 1) mediante deposito o stampaggio su elementi isolanti oppure con qualsiasi altro sistema che realizzi l'applicazione, su detti supporti isolanti, dei pezzi componenti diversi dai circuiti di base; 2) mediante inserzione e/o saldatura automatica dei componenti su detti supporti isolanti i cui collegamenti sono stati ottenuti con stampaggio od altri mezzi; 3) mediante sistema automatico o semiautomatico di raggruppamento, collegamento e/o rivestimento esterno di pannelli modulari isolanti di cui ai punti 1) e 2).
	IV) Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
	V) Materiale, appositamente costruito per uso militare; per la propagazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi.
ex 84.01	Caldaie marine costruite per funzionamento a temperature di surriscaldamento di 593 °C o superiore.
ex 84.06	Motori diesel da 50 CV o più, la cui massa è costituita dal 50 per cento o più di materiale amagnetico.
	II) Motori da 1.500 CV o più e con una velocità di rotazione di 700 giri al minuto primo o più, appositamente costruiti per sottomarini; loro parti caratteristiche.
ex 84.06 / ex 84.08	I) Motori d'aviazione appositamente costruiti o adattati per aerei militari; loro parti caratteristiche.
	II) Motori per siluri, per razzi e per missili.
ex 84.10	I) Pompe per spostamento di metalli fusi a mezzo di forze elettromagnetiche.
	II) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, appositamente costruite per funzionamento a temperature inferiori a meno di 130 °C.

(1) La dizione «forme dendritiche» indica una speciale struttura cristallina.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	III) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali: 1) materiali contenenti 90 per cento o più di tantalio, di titanio, di zirconio o combinazioni di questi metalli; 2) materiali contenenti 50 per cento o più di cobalto, di molibdeno o combinazioni di questi metalli; 3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene.
ex 84.11	I) Compressori o soffianti, tipo centrifugo e tipo assiale, che permettano un rapporto di compressione di due a uno o più ed una portata superiore a 10.534 metri cubi al minuto primo, o che permettano un rapporto di compressione di tre a uno o più ed una portata superiore a 3000 metri cubi al minuto primo.
	II) Pompe a vuoto a ioni, *eccetto* quelle aventi una velocità di pompaggio inferiore a 800 litri di idrogeno al secondo ad una pressione di 1/1.000.000 di millimetro di mercurio o più (cioè: 1/100.000, 1/10.000, ecc.); loro parti caratteristiche.
	III) Compressori e soffianti (tipo turbocompressore, tipo centrifugo e tipo a scorrimento assiale), costituiti o rivestiti di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 per cento o più di nichelio, e di portata da 1.700 litri al minuto o superiore.
ex 84.12	Apparecchi per il condizionamento di aria, appositamente costruiti per aerei di tipo militare.
ex 84.17	I) Apparecchiature costruite per mantenere una temperatura ambiente al disotto di meno 120 °C; componenti e parti caratteristiche.
	II) Apparecchiature per impianti appositamente costruiti per la produzione di gas sotto forma liquida, capaci di funzionare a pressione di 21 chilogrammi per centimetro quadrato o più e capaci di produrre una tonnellata al giorno o più di gas sotto forma liquida, *eccetto*: 1) le apparecchiature per gli impianti che non abbiano la capacità di produrre più del 25 per cento della loro produzione giornaliera totale in gas sotto forma liquida; 2) le apparecchiature per impianti appositamente costruiti per la liquefazione del cloro e dell'ammoniaca; 3) le apparecchiature per gli impianti fissi destinati alla liquefazione di anidride carbonica; 4) le apparecchiature per impianti destinati alla liquefazione di gas di raffineria a debole peso molecolare.
	III) Apparecchiature per impianti per la produzione di fluoro liquido.
	IV) Apparecchiature per impianti per la separazione dell'elio da gas naturali.
	V) Apparecchiature per la produzione e/o la concentrazione di ossido di deuterio (acqua pesante).
	VI) Apparecchiature per nitrazione, di tipo continuo.
	VII) Apparecchiature per impianti completi per la produzione di titanio e/o di zirconio, *eccetto* quelle per impianti separati per la produzione di tetracloruro di titanio o di zirconio; loro parti caratteristiche.
	VIII) Scambiatori di calore impiegati nelle installazioni di diffusione gassosa, cioè scambiatori di calore costituiti da alluminio, da rame, da nichel o da leghe contenenti più del 60 per cento di nichel o da combinazioni di tali metalli sotto forma di tubi inguainati, costruiti per funzionare a pressioni inferiori a quella atmosferica.
ex 84.18	I) Estrattori centrifughi a controcorrente di solvente, appositamente costruiti per la estrazione di sostanze radioattive.
	II) Centrifughe per gas per l'arricchimento o la separazione degli isotopi.
ex 84.22 ed ex 84.23	Attrezzature per lavori edili appositamente costruite secondo caratteristiche militari per essere aerotrasportate.
ex 84.44	Laminatoi dei seguenti tipi: A) laminatoi per lamiere, foglie e nastri: 1) muniti di dispositivi di regolazione automatica dei cilindri per il controllo dimensionale dello spessore o della larghezza, lungo il lato della lamiera, del foglio o del nastro; 2) muniti di più di tre gabbie di lavoro, (compresi i laminatoi a doppio uso che possono lavorare come duo o come quarto) e che possono assicurare un controllo speciale del contorno longitudinale o laterale, per mezzo di uno o più dei seguenti sistemi: *a*) cilindri di lavoro aventi un rapporto tra lunghezza della faccia attiva di cilindro e diametro del cilindro che supera: 6:1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva inferiore o uguale a 508 millimetri (20 pollici), *oppure* 5:1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva superiore a 508 millimetri (20 pollici); *b*) controllo del profilo del cilindro compiuto mediante deformazione concorrente dei cilindri di appoggio, degli assi di appoggio o dei cilindri di lavoro; *c*) controllo di calibratura elettronica ad anello chiuso di controreazione; *d*) tensiometri di controllo (dispositivi che misurano e mantengono contemporaneamente una appropriata regolazione della tensione applicata alla parte metallica in laminazione; *e*) ogni altro sistema realizzante un controllo speciale del contorno (profilo) laterale e/o longitudinale, assimilabile a quelli realizzati dai sistemi da *a*) a *d*); *B*) laminatoi appositamente costruiti o modificati per la laminazione di metalli o leghe metalliche, che abbiano punto di fusione superiore a 1900 °C; *C*) parti ed accessori per i laminatoi suddetti.
ex 84.45	I) Macchine utensili appositamente costruite per la lavorazione di materiale d'armamento e di munizionamento.
	II) Macchine utensili lavoranti per asportazione o deformazione del metallo, appositamente costruite per essere azionate da comandi elettronici a circuito chiuso a controreazione (closed loop feed back), nei quali una controreazione continua da parte del pezzo in lavoro, o del portapezzo, dell'utensile o del portautensile assicura la continuità della correzione automatica dei dati ricevuti.
	III) Alesatrici e/o rettificatrici per maschere con una delle dimensioni di tavola (longitudinale, trasversale o verticale) superiore a 1100 millimetri.
	IV) Rettificatrici appositamente costruite per impiego di mandrini funzionanti a velocità superiore a 120.000 giri/minuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	V) Magli a contraccolpo di potenza garantita di 25.000 chilogrammetri o superiore; magli ad azione orizzontale, a comando idraulico, di potenza garantita di 1382 chilogrammetri o superiore.
	VI) Presse: 1) azionate per mezzo di esplosivi; 2) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli, di leghe o di altri metalli aventi un punto di fusione superiore a 1900 °C; 3) meccaniche o idrauliche, di potenza totale garantita superiore a 5000 tonnellate.
	VII) Torni per la deformazione a caldo o a freddo delle lamiere, aventi un motore di comando del mandrino di potenza di 50 CV o più.
	VIII) Macchine e attrezzature appositamente costruite per la lavorazione delle palette delle turbine a gas.
	IX) Macchine appositamente costruite per la lavorazione delle lamiere o dei profilati per aeroplani.
	X) Macchine appositamente costruite per la fresatura del rivestimento degli aeroplani.
	XI) Macchine appositamente costruite: 1) per alesare i carter dei compressori dei motori a reazione; 2) per tornire i dischi delle turbine o dei compressori dei motori a reazione; 3) per rettificare i rotori dei motori a reazione.
	XII) Macchine per rettificare ingranaggi, di tipi operanti per generatrici, di diametro di 914 millimetri o superiore
	XIII) Macchine per la lavorazione di ingranaggi di modulo inferiore a millimetri 0,5.
ex 84.48	I) Complessi di teste e di mandrini per rettificatrici (comportanti almeno il mandrino porta mola e i supporti) costruiti e garantiti per funzionare a velocità superiore a 120.000 giri-minuto.
	II) Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili comprese in questa Tabella a fronte della v.d. ex 84.45.
ex 84.52 ex 84.53 ex 84.55	I) Calcolatori elettronici sia analogici che numerici e analizzatori differenziali; loro complessi e parti caratteristiche.
	II) Convertitori dal sistema analogico al sistema numerico e dal sistema numerico al sistema analogico: 1) tipi ad entrata elettrica; 2) tipi ad entrata meccanica; 3) impieganti l'effetto Hall; 4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C.
ex 84.57	I) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, vincolati a licenza in base a questa Tabella a fronte della v. d. ex 85.21; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	II) Macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semiautomatico di tubi elettronici; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
ex 84.59	I) Presse appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di materiali non metallici aventi un punto di fusione superiore a 1900 °C.
	II) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi elettrici multicoppie per telecomunicazione, dei seguenti tipi: 1) macchine per l'applicazione di sostanze isolanti ai conduttori; 2) macchine per il raggruppamento dei conduttori e/o l'applicazione a detti conduttori di sostanze isolanti, separatrici o leganti o di prodotti di identificazione; 3) macchine per il raggruppamento dei conduttori, delle coppie, dei quarti, ecc., componenti in tutto od in parte l'anima del cavo.
	III) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali, dei seguenti tipi: 1) macchine per l'applicazione di separatori isolanti al conduttore interno dei cavi coassiali del tipo ad intervallo d'aria; 2) macchine per l'applicazione di nastri o lamine metallici componenti il conduttore esterno di cavi elettrici coassiali; 3) macchine per formare, avvolgere o raggruppare i cavi coassiali con o senza conduttore, *eccetto* quelle per la fabbricazione dei tubi contenitori dei cavi stessi; 4) macchine automatiche per il controllo del diametro o della eccentricità dei fili o dei cavi.
	IV) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di transistori e dei cristalli diodi, vincolati a licenza in base a questa Tabella a fronte della v. d. ex 85.21; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	V) Macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semi-automatico di transistori e di cristalli diodi; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	VI) Stabilizzatori giroscopici, *eccetto* quelli per la stabilizzazione completa delle navi di superficie; loro parti caratteristiche.
	VII) Rampe di lancio per missili.
	VIII) Piattaforme d'inerzia appositamente costruite per impiego militare.
	IX) Reattori nucleari e loro parti caratteristiche.
	X) Integratori meccanici a sfere e dischi o a cilindri e sfere; resolvers meccanici a sfere.
ex 84.61	I) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione, appositamente costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 130 °C.
	II) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali: 1) materiali contenenti 90 per cento o più di tantalio, di titanio, o di zirconio, sia separati che combinati; 2) materiali contenenti 50 per cento o più di cobalto o di molibdeno, sia separati che combinati; 3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene;
	III) Valvole con tenuta a soffietto e con passaggio di diametro uguale o superiore a 3 centimetri, costituite o rivestite di nichelio o di una lega contenente 60 per cento o più di nichelio, sia a funzionamento normale che a funzionamento automatico, aventi almeno una delle sedi di chiusura non di metallo.
ex 84.62	Cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti: 1) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici con alesaggio interno di 10 millimetri o meno aventi tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5, (o equivalenti nazionali ISO 5), o più strette, e presentanti una delle seguenti caratteristiche:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

a) essere costruiti con materiali speciali, cioè aventi anelli, sfere o rulli d'acciaio legato o di altri materiali, *eccetto* i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichelmolibdeno SAE-4615, o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;

b) essere costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre 150 °C (302 °F) sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici.

2) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici, con esclusione dei cuscinetti a sfere smontabili e dei relativi anelli, aventi un diametro interno di oltre 10 millimetri e con tolleranze delle classi ABEC 7, RBEC 7 (o equivalenti tipi nazionali), o più strette, presentanti una delle seguenti caratteristiche:

a) *essere costruiti con materiali speciali*, cioè aventi anelli, sfere o rulli d'acciaio legato o di altri materiali, *eccetto* i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615 o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;

b) essere costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre 150 °C (302 °F), sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;

3) parti per cuscinetti:

anelli esterni e interni, gabbie, sfere, rulli e sottogruppi, utilizzabili esclusivamente per i cuscinetti indicati nei paragrafi 1) e 2).

Cap. 85.

Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici.

..... I) Componenti e complessi impiegati come elementi resistivi, induttivi, o capacitativi, in circuiti elettronici, costruiti per e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita, in una delle seguenti condizioni ambientali:

1) nell'intera gamma di temperatura estendentesi da quelle inferiori a meno 45 °C a quelle superiori a più 100 °C;

2) a temperatura di più 200 °C, o superiore;

3) a temperature inferiori a meno 130 °C.

II) Dispositivi termoelettrici, ad esclusione di quelli previsti nella v.d. 90.28, atti a produrre direttamente energia elettrica a mezzo di materiali termoelettrici; loro parti costitutive.

III) Apparecchiature elettroniche e loro componenti, aventi una delle seguenti caratteristiche:

1) gruppi e sottogruppi costituiti da uno o più circuiti funzionali con una densità di componenti maggiori di 4,5 parti per centimetro cubico e apparecchiature *contenenti tali gruppi o sottogruppi;*

2) pannelli modulari su materiale isolante (compresi quelli di costruzione tipo Wafer) montanti elementi elettronici multipli o singoli e relative parti caratteristiche.

IV) Materiale elettronico appositamente costruito per impieghi militari e relative parti caratterisiche.

V) Forme dendritiche (1) di qualsiasi materiale semiconduttore o combinazioni di essi adatte per l'impiego in diodi o transistori.

VI) Apparecchi d'impiego militare utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.

ex 85.01 I) Gruppi elettrogeni mobili di potenza superiore a 5000 Kw.

II) Motori elettrici appositamente costruiti per sottomarini, di potenza superiore a 1000 CV, ad inversione rapida, raffreddati a liquido e di tipo ermetico.

III) Motori sincroni:

1) aventi velocità di sincronismo di oltre 3000 giri al minuto;

2) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 400 c/s;

3) costruiti per funzionare a temperatura inferiore a meno 10 °C oppure superiore a più 55 °C;

4) di taglia 11 (28,5 millimetri di diametro) o inferiore.

ex 85.04 *Batterie di accumulatori per sommergibili.*

ex 85.11 I) Forni ad arco sotto vuoto del tipo ad elettrodo consumabile di capacità superiore a 5 tonnellate.

II) Forni ad arco sotto vuoto del tipo a « Fond de poche ».

III) Forni a vuoto a fascio catodico.

IV) Apparecchiature appositamente costruite per la purificazione od il trattamento del silicio o del germanio, *eccetto* quelle per la purificazione del tipo « a zone » del germanio.

V) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione od il trattamento di forme denditriche (1) di tutti i materiali semi-conduttori o combinazioni degli stessi che possono essere utilizzate nei diodi o nei transistori.

VI) Forni elettrici appositamente costruiti per il ricupero del titanio o dello zirconio da rottami.

VII) Forni a induzione sotto vuoto a crogiuolo freddo, appositamente costruiti per funzionare a pressioni inferiori a 0,1 millimetri di mercurio e a temperature superiori a 1100 °C e loro parti caratteristiche.

ex 85.13 I) Apparecchiature telegrafiche, loro componenti e parti, aventi le seguenti caratteristiche:

1) apparecchi automatici meccanici, elettromeccanici, o elettronici, usati per trasferire le informazioni contenute in testi scritti o stampati, in onde elettriche adatte per trasmissione su circuiti di telecomunicazione a velocità maggiore di 200 parole per minuto o 150 bauds, secondo quale delle due sia minore; *eccetto* le apparecchiature funzionanti ad una velocità di 300 bauds in cui il corrispondente numero di parole non ecceda le 65 parole al minuto;

2) apparecchi costruiti per ricevere le onde elettriche di cui al numero 1) e tradurre in forma visibile le informazioni da esse derivanti;

3) apparecchiature terminali capaci di trasmettere e/o ricevere informazioni numeriche a una velocità superiore a 2000 bauds, oppure a una velocità in bauds numericamente superiore al 75 per cento della banda passante in c/s del canale utilizzato.

---

(1) La dizione « forme dendritiche » indica una speciale struttura cristallina.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 85.15	I) Apparecchiature di telecomunicazioni per aerei, parti e pezzi caratteristici.

II) Apparecchiature di bordo per navigazione e radiogoniometria, loro parti e pezzi staccati:

1) costruite per utilizzare l'effetto « Doppler »;

2) utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4×10^{14} c/s (0,75 micron);

3) pressurizzate nel loro complesso;

4) previste per funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti estendentesi da meno 40 °C a più 55 °C;

5) altimetri a modulazione d'impulso;

6) radiogoniometri funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.

III) Apparecchiature radar di bordo, per aerei; loro parti caratteristiche.

IV) Radar navali e terrestri. Apparecchiature radiogoniometriche, loro parti e pezzi staccati, aventi le seguenti caratteristiche:

1) apparecchiature radar, *eccetto* quelle di tipo normale costruite per funzionamento ad impulso, a frequenze fra 1300 Mc/s e 1660 Mc/s, 2700 Mc/s e 3900 Mc/s e tra 8500 Mc/s e 10.000 Mc/s, aventi, nel caso di radar navali, una potenza d'uscita di cresta al sistema di antenna non maggiore di 75 KV, o, nel caso di radar terrestri, una potenza d'uscita di cresta al sistema di antenna non superiore a 50 Kw ed una portata non superiore a 50 miglia marine:

2) apparecchiature radar munite di dispositivi per la soppressione degli echi permanenti;

3) apparecchiature radar munite di sistemi di antenne diverse da quelle a polarizzazione lineare;

4) apparecchiature radar utilizzanti tecniche diverse da quelle convenzionali di modulazioni di impulsi e di utilizzazione di segnali;

5) apparecchiature di radiogoniometria terrestri e marittime funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.

V) Apparecchiature terrestri e navali, loro parti caratteristiche, per l'impiego con le attrezzature di navigazione su aerei, utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequnza inferiore a 4×10^{14} c/s (0,75 micron).

VI) Apparecchiature di telecomunicazione impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici o meteorici; sottogruppi e parti caratteristiche.

VII) Apparati di disturbo (jamming), cioè apparati appositamente costruiti per disturbare o altrimenti interferire con la ricezione radio; loro parti caratteristiche.

VIII) Modulatori ad impulso capaci di fornire impulsi elettrici di potenza di picco superiore a 150 KW, o di una durata inferiore a 1/10 di microsecondo o con un rapporto di conduzione (duty-cycle) eccedente 0,002; e trasformatori di impluso, apparecchiature di formazione di impulso o linee di ritardo, quali parti caratteristiche di tali modulatori.

IX) Radio ricevitori panoramici (ricevitori che ricercano automaticamente una parte dello spettro di radiofrequenza e indicano i segnali ricevuti); loro parti caratteristiche.

X) Trasmettitori o amplificatori di trasmettitori, loro componenti e parti caratteristiche, costruiti per funzionare:

1) a frequenze portanti di uscita tra 108 e 156 Mc/s;

2) a frequenze portanti di uscita superiori a 223 Mc/s, *eccetto* quelli per televisione funzionanti tra 470 e 585 Mc/s o fra 610 e 940 Mc/s.

XI) Trasmettitori o amplificatori per trasmettitori, loro componenti e parti specializzate, costruiti per avere una o più delle seguenti caratteristiche:

1) che utilizzino qualsiasi sistema di modulazione d'impulso (1);

2) che possano garantire il funzionamento in tutta la gamma di temperature ambiente estendentesi da quelle inferiori a meno 40 °C a quelle superiori a più 55 °C;

3) che possano fornire una molteplicità di frequenze portanti di uscita da prescegliere, controllate da un minor numero di cristalli piezoelettrici e non formanti multipli di una frequenza di controllo comunemente utilizzata.

XII) Apparechiature di telemisura e telecomando per arei (con o senza pilota), veicoli o armi spaziali (guidati o non guidati).

XIII) Apparecchiature di telecomunicazioni a radio relè, componenti e sottogruppi caratteristici di esse, ad esclusione degli apparecchi di radio trasmissione a breve distanza e limitata potenza per trasmissioni tra l'apparecchio di presa o lo studio e il trasmettitore televisivo.

XIV) Amplificatori dalle seguenti caratteristiche:

1) costruiti per funzionare a frequenze supriori a 500 Mc/s;

2) accordati, funzionanti su una lunghezza di banda superiore al 10 per cento della frequenza media ed in ogni caso non superiore a 10 Mc/s;

3) non accordati, funzionanti su una larghezza di banda superiore a 10 Mc/s;

4) a corrente continua aventi un livello di rumore (riferito al circuito di entrata) di 10^{-18} Watt o meno e/o una deriva dello zero in 1 ora corrispondente ad una variazione nella potenza di entrata di 10^{-18} Watt o meno;

5) tipi parametrici con un coefficiente di qualità di rumori di 5 decibel o meno misurato ad una temperatura di 17 °C; tipi paramagnetici; altri dispositivi amplificatori utilizzanti l'irradiamento eletttromagnetico simulato; apparecchiature contenenti tali amplificatori o dispositivi; loro parti caratteristiche.

XV) Apparecchiature costruite per assicurare la segretezza sulle comunicazioni radiotelefoniche e radiotelegrafiche, *eccetto* quelle utilizzanti tecniche basate su inversione di frequenza o alterazione caotica di banda.

XVI) Guide d'onda elettromagnetiche aventi le seguenti caratteristiche:

1) guide d'onda rigide e loro componenti, costruite per impiego a frequenze superiori a 12.500 Mc/s;

2) guide d'onda flessibili di tutti i tipi;

3) guide d'onda con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5 su 1;

4) componenti di guide d'onda aventi le seguenti caratteristiche:

a) accoppiamenti direzionali con un rapporto di larghezza di banda superiore

---

(1) Questa dizione non comprende i trasmettitori televisivi o telegrafici, modulati in ampiezza, frequenza o fase.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

a 1,5 su 1 e direttività sulla banda di 15 decibel o superiore;

b) giunti rotanti capaci di trasmettere più di un canale isolato o aventi una larghezza di banda superiore al 5 *per cento* della frequenza media centrale;

c) componenti di guide d'onda magnetici o giromagnetici;

d) guide d'onda pressurizzate;

e) dispositivi impieganti il sistema di trasmissione elettromagnetica trasversale (TEM) che utilizza le proprietà magnetiche o giromagnetiche.

XVII) Materiale elettronico per la condotta del tiro; apparecchi di puntamento, materiali per il puntamento notturno, apparecchi di puntamento e di guida per missili; telemetri, indicatori di posizione, altimetri e strumenti di regolazione del tiro appositamente costruiti per impiego militare; dispositivi di puntamento elettronico; calcolatori da bombardamento; apparecchi di televisione per puntamento appositamente costruiti per impiego militare; relative parti caratteristiche.

ex 85.18 — Condensatori elettrolitici al tantalio aventi una delle seguenti caratteristiche:

1) costruiti per funzionare a temperature superiori a 85 °C;

2) tipi ad anodo sinterizzato;

3) tipi a lamine.

ex 85.19 — I) Potenziometri lineari ad induzione dei seguenti tipi:

1) con una linearità nominale di 1 per cento o inferiore;

2) con un errore nominale a tensione zero di 10 millivolt o meno per la massima uscita in volt.

II) Potenziometri dei seguenti tipi:

1) lineari con potere risolvente costante aventi un grado di linearità di 0,1 per cento o inferiore;

2) non lineari con potere risolvente variabile aventi un grado di conformità dell'1 per cento o inferiore;

3) costruiti per montaggio a cardano;

4) strumenti speciali campionati per presentare le stesse caratteristiche dei potenziometri di cui ai punti 1) e 2) della presente voce (per esempio: i tipi «vernistats»);

5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C.

III) Servomotori per comando ad ingraggi o diretto:

1) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 300 c/s;

2) costruiti per un rapporto coppia/inerzia di 10.000 radianti per secondo/secondo o superiore;

3) *incorporanti dispositivi speciali atti* ad assicurare una sospensione antiurto;

4) di taglia 11 (28,5 millimetri di diametro) o inferiori;

5) impieganti l'effetto Hall;

6) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C.

ex 85.20 — Lampade per radiazioni infrarosse, appositamente costruite per le apparecchiature previste in questa Tabella a fronte della v. d. ex 85.22.

ex 85.21 — I) Tubi a raggi catodici:

1) con potere risolutivo di 20 linee o più per millimetro (misurate col metodo della trama minima);

2) con velocità di deflessione superiore a 3.000 Km/s;

3) con tre o più cannoni eletronici, *eccetto* i tubi per televisione a colori con tre cannoni costruiti per uso di spettacolo;

4) adatti per la presentazione di informazioni o di dati alfabetici o numerici o similari, ottenuta a mezzo di analizzatori o altri sistemi, *eccetto* quei tubi in cui è fissata la posizione di presentazione di ciascun carattere.

II) Diodi semiconduttori, compresi i diodi raddrizzatori e i diodi di commutazione, aventi le seguenti caratteristiche:

1) diodi semiconduttori, in cui il materiale di base è diverso dal silicio, germanio, selenio od ossido di rame;

2) diodi per segnali (compresi i diodi mescolatori, i diodi per variazione di frequenza ed i diodi di commutazione) dei seguenti tipi:

a) diodi a punta di contatto in cui il materiale di base è il silicio, costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 300 Mc/s;

b) *diodi a punta di contatto* in cui il materiale di base è il germanio e costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 1.000 Mc/s;

c) diodi a giunzione in cui il materiale di base è il silicio e costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 1 Mc/s o costruiti per velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 100 Kc/s;

d) diodi a giunzione in cui il materiale di base è il germanio e costruiti per impiego a frequenze di entrata superiori a 300 Mc/s o costruiti per velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore ad 1 Mc/s;

3) *a*) diodi di potenza in cui la tensione nominale inversa di picco è superiore a 1.000 Volt per giunzione a 25 °C in qualsiasi condizione di raffreddamento;

b) diodi controllati, cioè dispositivi semiconduttori a giunzione multipla per applicazioni simili a quelle di tubi a gas a controllo di griglia, progettati per l'impiego a velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 100 Kc/s.

III) Transistori e relativi componenti (o relativi componenti di amplificazione a semiconduttori, quali transistori ad effetto di campo, tansistori ad effetto di spazio e *technetrons*), e loro parti caratteristiche, dei seguenti tipi:

1) che impieghino qualsiasi materiale semiconduttore con 4 o più giunzioni attive contenute in un solo blocco di materiale semiconduttore;

2) che impieghino un materiale semiconduttore diverso dal germanio;

3) *che impieghino il germanio come* materiale semiconduttore e che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

a) una frequenza media alfa inferiore a 50 Mc/s e costruiti per avere una dissipazione massima al collettore (in Watt) superiore a 7,5 volte la frequenza media alfa (in Mc/s);

b) una frequenza media alfa da 50 a 150 Mc/s e costruiti per avere una dissipazione massima al collettore superiore a 150 mW;

c) una frequenza alfa superiore a 150 Mc/s;

4) appositamente costruiti o garantiti per l'uso come transistori di commutazione per una velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 500 Kc/s.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—

IV) Foto-cellule aventi le seguenti caratteristiche:

1) fotoelettriche, fotoconduttrici (compresi i fototransistori e cellule similari) aventi sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda superiore a 12.000 Angstrom;

2) fototransistori (cellule fotoconduttrici compresi i fotodiodi) con una costante di tempo di risposta di un millisecondo o inferiore, misurata alla temperatura di funzionamento della cellula, per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.

V) Tubi fotomoltiplicatori di tutti i tipi per i quali il massimo di sensibilità si verifica a lungheza d'onda superiore a 7.500 *Angstrom*.

VI) Tubi intensificatori di immagini, tubi convertitori di immagini; tubi elettronici memoria, ivi compresi i tubi memoria trasformatori di immagini radar ed i tubi « Vidicon » rinforzati, *eccetto* gli ordinari tubi da ripresa TV commerciali ed i tubi commerciali per amplificatori a raggi X.

VII) Tubi elettronici e parti caratteristiche, dei seguenti tipi:

1) costruiti per impiego a frequenze di 300 Mc/s o superiori;

2) utilizzanti la velocità degli elettroni come parametro di funzionamento, *come Klystron, tubi ad onda progressiva, magnetrons ecc.*, esclusi quelli convenzionali, come diodi, triodi, tetrodi, pentodi, ecc.;

3) riscaldati indirettamente e di dimensioni tali da poter passare attraverso un foro di 7,2 millimetri di diametro;

4) costruiti per sopportare almeno una delle seguenti prove:

a) vibrazioni sinusoidali ad accelerazione di picco maggiori di 5g per un periodo totale di oltre 100 ore a qualsiasi frequenza tra 25 e 170 c/s;

b) vibrazioni sinusoidali comprendenti tutta la gamma di frequenze fra 60 e 1.000 c/s;

c) accelerazione di breve durata (choc) superiore a 1000 g;

5) con contenitori di ceramica e costruiti per frequenze superiori a 60 Mc/s;

6) costruiti per funzionare a temperature ambiente superiori a 100 °C.

VIII) *Thyratron* e tubi modulatori a scarica di gas dei seguenti tipi:

1) previsti per funzionamento continuo con corrente di picco e tensione di picco superiori rispettivamente a 100 ampère e 9000 volt ad una frequenza di ripetizione di impulso di 200 o più impulsi per secondo;

2) *Thyratron* a idrogeno di qualsiasi tipo.

IX) Cristalli di quarzo montati aventi caratteristiche di funzionamento comprese fra quelle degli apparecchi radioelettrici elencati in questa Tabella.

ex 85.22

I) Apparecchiature di telecomunicazione di rivelazione o di inseguimento utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.

II) Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con metodi magnetici, loro parti caratteristiche, *eccetto*:

1) tipi usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti sommersi;

2) tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per la individuazione di banchi di pesci o di balene.

III) Apparecchiature di controllo o comando dei seguenti tipi:

A) synchros e resolvers aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) un errore elettrico nominale inferiore a 10 minuti, oppure inferiore a 0,5 per cento della tensione massima di uscita;

2) una precisione dinamica nominale di 1° o inferiore, per i tipi ricevitori;

3) capaci di fornire velocità multiple partendo da un asse unico;

4) di taglia 11 (28,5 millimetri di diametro) o inferiore;

5) impieganti l'effetto Hall;

6) costruiti per montaggio cardanico;

7) strumenti speciali costruiti per presentare le stesse caratteristiche dei synchros e resolvers di cui ai punti 1) e 2) della presente voce (per esempio: « microsyns », « synchro-tels » e « inductosyns »);

8) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C;

B) amplificatori elettronici o magnetici, particolarmente costruiti per essere utilizzati con dei resolvers:

1) con entrata ed uscita isolate, aventi una variazione della costante di guadagno (linearità di guadagno) di 0,5 per cento o inferiore;

2) integratori aventi una costante di guadagno (linearità di guadagno) o una precisione d'integrazione di 0,5 per cento o inferiore;

3) impieganti l'effetto Hall;

4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C;

C) potenziometri a induzione diversi da quelli previsti nella voce 85-19 (ivi compresi i generatori di funzione ed i synchros lineari) di tipo lineare o non lineare, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) con uno scarto nominale uguale o inferiore a 0,5 per cento oppure uguale od inferiore a 18 minuti;

2) di taglia 11 (28,5 millimetri di diametro) o inferiore;

3) impieganti l'effetto Hall;

4) costruiti per montaggio cardanico;

5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno di 55 °C o superiori a più 125 °C;

D) generatrici tachimetriche (alternatori diversi da quelli previsti nella voce 85.01) sincrone od asincrone:

1) aventi una linearità nominale di 0,5 per cento o inferiore;

2) a compensazione o correzione delle temperature;

3) di taglia 11 (28,5 millimetri di diametro) o inferiore;

4) impieganti l'effetto Hall;

5) costruite per funzionare a temperature inferiori a meno 55 °C o superiori a più 125 °C;

E) generatori di coppia (torquers) specificatamente costruiti per « gyros » e piattaforme stabilizzate.

IV) Registratori e/o riproduttori impieganti o non tecniche magnetiche, diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica; loro parti e componenti caratteristici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	V) Apparecchi di rivelazione subacquea di tipo magnetico a pressione e di tipo acustico, appositamente costruiti per impieghi militari; loro parti caratteristiche.
	VI) Celle elettrolitiche per la produzione del fluoro con una capacità di produzione superiore a 100 grammi per ora.
	VII) Macchine e apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
ex 85.23	I) Cavi conduttori elettrici galleggianti per dragaggio di mine magnetiche.
	II) Fili di tungsteno sotto tutte le forme, *eccetto*: 1) fili avvolti a spirale in spezzoni; 2) fili di tungsteno toriato, con un diametro di un millimetro o più, contenenti il 2 per cento o meno in peso di ossido di torio e tagliati in spezzoni di non oltre 30 centimetri di lunghezza, destinati a lavori di saldatura, oppure con un diametro di 50 micron o meno e contenenti l'1 per cento in peso di ossido di torio.
	III) Cavi di tipo coassiale (compresi cavi sottomarini) appositamente costruiti sia per telecomunicazioni che per radar, *eccetto* quelli appositamente costruiti o correntemente utilizzati per ricevitori radio o televisivi di tipo domestico.
	IV) Cavi per telecomunicazioni di qualsiasi tipo (compresi i cavi sottomarini) contenenti più di una coppia di conduttori e in cui qualsiasi conduttore, singolo o a trefoli, abbia un diametro superiore a 0,9 millimetri.
	Cap. 86. *Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione.*
	Treni blindati e loro parti caratteristiche.
ex 86.07	Carri-serbatoi per il trasporto di gas liquefatti, aventi serbatoi a pareti multiple: 1) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro; 2) di capacità di 1893 litri o più, appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.
	Cap. 87. *Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri*
•....	I) Autoveicoli, trattori, carrelli elevatori, aventi caratteristiche militari in vigore, che differiscano notevolmente da quelle commerciali normali o che siano appositamente costruiti con tali caratteristiche militari.
	II) Veicoli appositamente costruiti per uso militare (armati o blindati, veicoli muniti di sopporti per armi, veicoli militari semicingolati, veicoli anfibi e veicoli militari capaci di traversare a guado acque profonde, veicoli miltari di soccorso ad automezzi rimasti in panna, trattori per rimorchio di artiglierie, officine mobili di riparazione per la manutenzione di materiale militare, rimorchi per trasporto munizioni); loro parti caratteristiche.
ex 87.02	Autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di gas liquefatti, con serbatoi a pareti multiple: 1) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro; 2) di capacità di 1.893 litri o più appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.
ex 87.08	Carri da combattimento e loro parti caratteristiche.
	Cap. 88. *Navigazione aerea.*
ex 88.01	Aerostati, tipo non espansible, di capacità superiore a 85 metri cubi.
ex 88.02	I) Aerodine, *eccetto* quelle prive di qualsiasi apparecchiatura miltare (1) e: 1) appartenenti a tipi che siano da oltre due anni in servizio civile normale, oppure: 2) appartenenti a tipi e serie d'uso civile normale che abbiano un peso a vuoto (2) inferiore a 41 tonnellate.
	II) Aerei appositamente costruiti o adattati per impiego militare.
ex 88.03	Parti e pezzi caratteristici degli aerei previsti in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 88.01 ed ex 88.02.
ex 88.04	Paracadute per lancio di personale militare e di materiale logistico e paracadute per frenaggio di aerei.
ex 88.05	I) Catapulte militari ed altri simili meccanismi di lancio per usi militari.
	II) Materiale appositamente costruito per lo addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	Cap. 89. *Navigazione marittima e fluviale.*
ex 89.01	I) Navi da combattimento o navi appositamente costruite per l'attacco o la difesa, sia di superficie che sottomarina.
	II) Navi rompighiaccio di potenza di asse di 10.000 CV o superiore.
	III) Petroliere costruite per velocità superiori a 18 nodi nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
	IV) Navi da guerra, trasformate o non in relazione alla loro utilizzazione commerciale, qualunque sia lo stato di manutenzione o di servizio; loro scafi e parti di esse.
	V) Battelli da pesca e loro scafi costruiti per velocità di 17 nodi o superiore, nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
	VI) Navi d'alto mare, comprese quelle di cabotaggio, loro scafi, costruite per velocità di 20 nodi o più alle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
	VII) Navi il cui scafo ed i cui apparati di propulsione sono costituiti interamente o o principalmente di materiali amagnetici.
	VIII) Navi i cui ponti e piattaforme sono appositamente costruiti o rinforzati per installazioni di armi.

---

(1) Gli aerei non vincolati a licenza non dovranno essere muniti di apparecchiature comprese in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 85.15 ed ex 90.14.

(2) Il peso a vuoto comprende le installazioni normali e l'equipaggio minimo normale, esclusi però: il carburante, i passeggeri e le merci.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
IX)	Navi munite di apparecchiature previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.59 (numero romano VI), ex 85.15 (numeri romani da I a V), ex 85.20, ex 85.22 (numeri romani I e II), ex 85.23 (numero romano I), ex 90.14 (numeri romani da I a X), ex 90.28 (numeri romani VII, IX, XVIII), ex 90.29 (escluse le apparecchiature per la individuazione dei banchi di pesci o di balene) o munite di dispositivi di demagnetizzazione.
89 04	Navi destinate alla demolizione:
a	materiali ricavati dalla demolizione degli scafi:
1)	formanti oggetto del mercato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
ex 2)	altri, ferrosi.
	Cap. 90 - *Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici.*
..... I)	Apparecchiature appositamente costruite per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
II)	Separatori elettromagnetici di ioni, compresi gli spettrografi e gli spettrometri di massa, con complessi di analisi capaci di trattare esafluoruro di uranio e spettrometri e spettrografi di massa a sorgente solida, di alta sensibilità.
III)	Sorgenti di ioni positivi per spettrografi e spettrometri di massa capaci di trattare l'esafluoruro di uranio.
IV)	Macchine automatiche per il controllo del diametro della eccentricità dei fili o dei cavi, appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali.
V)	Componenti e complessi impiegati come elementi resistivi, induttivi, o capacitativi in circuiti elettronici costruiti per e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita, in una delle seguenti condizioni ambientali: 1) nell'intera gamma di temperature estendentesi da quelle inferiori a meno 45 °C a quelle superiori a più 100 °C; 2) a temperature di più 200 °C o superiori; 3) a temperature inferiori a meno 130 °C.
ex 90.07 I)	Apparecchi fotografici a micro-flasch capaci di dare un flash di 1/100.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.
II)	Apparecchi fotografici per la ripresa aerea, compresi gli apparecchi aereofotogrammetrici; relativi accessori e loro parti caratteristiche.
III)	Apparecchi fotografici appositamente costruiti per impiego in veicoli spaziali.
ex 90.08 I)	Apparecchi cinematografici da presa ad alta velocità impieganti: 1) larghezze di film 35 millimetri o minori, registrazione a velocità superiori a 3.000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchiatura impiegante come sorgente di illuminazione un flusso costante di luce, e 10.000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchi impieganti come sorgente di illuminazione una apparecchiatura a « flash » collegata al sistema di trascinamento; 2) larghezze di film superiori a 35 millimetri e registrazione a velocità superiori a 64 fotogrammi per secondo.
II)	Apparecchi da presa ad alta velocità capaci di registrare con velocità superiori a 250.000 fotogrammi per secondo.
ex 90.10	Apparecchi per lo sviluppo e la stampa di film, costruiti o adattati per impiego militare.
ex 90.11	Microscopi a ioni aventi un potere risolutivo superiore a 10 Angstrom.
ex 90.13	Materiali, apparecchi o dispositivi ottici appositamente costruiti per impiego militare: 1) materiali per la condotta del tiro; 2) apparecchi di puntamento 3) dispositivi di puntamento di tipo ottico; 4) traguardi di bombardamento; 5) alzi per pezzi di artiglieria; 6) periscopi; 7) proiettori a comando elettrico, loro complessi di comando.
ex 90.14 I)	Bussole giroscopiche, soltanto quelle indicanti il Nord e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) correzione automatica degli effetti sulla precisione della bussola in relazione alle variazioni nella velocità, accelerazione o latitudine della nave; (sono escluse le apparecchiature con sistema di correzione a comando manuale, come ad esempio il correttore velocità rotta latitudine applicato sulle bussole Sperry MK 14 - Mod. 1); 2) dispositivi che permettano di ricevere gli elementi caratteristici della nave sotto forma di impulsi elettrici; 3) dispotivi che permettano la correzione della deriva dovuta alla corrente; 4) dispositivi che utilizzino come elementi sensibili accelerometri, sistemi giroscopici indicanti o integranti la velocità, o livelli elettrolitici; 5) dispositivi per determinare e trasmettere elettricamente i dati di livello della nave (rollio e beccheggio) in aggiunta ai dati relativi alla rotta della nave.
II)	Indicatori di rotta resistenti alla pressione, per sottomarini.
III)	Bussole magnetiche ripetitrici, appositamente costruite per sottomarini.
IV)	Sistemi di strumenti di volo integrati, comprendenti stabilizzatori, giroscopi e/o piloti automatici.
V)	Bussole giromagnetiche.
VI)	Bussole giroastrali.
VII)	Stabilizzatori giroscopici utilizzati a scopi diversi da comando degli aerei, *eccetto* i tipi marini per la stabilizzazione completa delle navi di superficie.
VIII)	Piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando degli aerei, *eccetto* i tipi marini per navi di superficie.
IX)	Giroscopi e accelerometri di altissima precisione e giroscopi e accelerometri tipo miniatura, costruiti per i sistemi di navigazione per inerzia o per i sistemi di guida di ogni tipo.
X)	Parti e pezzi caratteristici dei suddetti strumenti ed apparecchi.
XI)	Materiali, apparecchi o dispositivi appositamente costruiti per impiego militare: 1) telemetri; 2) indicatori di posizione; 3) altimetri e strumenti di controllo del tiro; 4) dispositivi di puntamento di tipo giroscopico; 5) piattaforme d'inerzia; 6) relative parti caratteristiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	XII) Apparecchi per la elaborazione e l'utilizzazione dei rilievi fotogrammetrici; loro parti caratteristiche.
ex 90.16	I) Dispositivi per tracciare i profili delle palette delle turbine a gas.
	II) Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
ex 90.18	I) Cabine di condizionamento climatico capaci di simulare una delle seguenti condizioni: temperatura, pressione, radiazione o umidità, corrispondenti a tutte le gamme delle altezze dal livello del mare fino a 22.000 metri o più.
	II) Macchine ed apparecchi di misura e di prova utilizzanti forza centrifuga, che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) azionati da uno o più motori aventi una potenza totale nominale superiore a 400 CV; 2) capaci di sopportare un carico utile di chilogrammi 113 o superiore; 3) capaci di imprimere una accelerazione centrifuga di 8 o più « g » ad un carico utile di chilogrammi 90,7 o superiore.
	III) Apparecchi autonomi per immersione per il nuoto subacqueo: 1) tipi a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione di aria); 2) dispositivi caratteristici che permettano di dare ad apparecchi a circuito aperto un impiego militare; 3) parti caratteristiche costruite a scopo militare da collegare ad apparecchi autonomi d'immersione e di nuoto subacqueo.
	IV) Maschere, d'impiego militare, costruite per la protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
ex 90.20	Tubi a raggi X tipo a flash di scarica.
ex 90.22	Apparecchi di controllo di vibrazioni capaci di fornire una spinta superiore a 900 chilogrammi; accessori e parti caratteristiche.
ex 90.27	Apparecchiature fotografiche a micro-flash capaci di dare un flash di 1/100.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.
ex 90.28	I) Comandi elettrici ed elettronici appositamente costruiti per i tipi di presse, di macchine utensili e di laminatoi previsti nella presente tabella rispettivamente a fronte delle voci doganali ex 84.44 ed ex 84.45.
	II) Dispositivi per il controllo automatico dei profili, e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
	III) *Comandi elettronici* a *circuito chiuso* a controreazione (closed loop feed back) per macchine utensili, lavoranti a deformazione o ad asportazione di metallo, nei quali una controreazione continua da parte del pezzo di lavoro o del portapezzo, dell'utensile o del portautensile assicura la continuità della correzione automatica dei dati ricevuti.
	IV) Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, di transistori e di cristalli diodi, previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
	V) Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semi automatico di tubi elettronici, di transistori o di cristalli diodi, previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
	VI) Dosimetri di controllo per radiazioni, di tipo personale, *eccetto* quelli utilizzanti film e quelli appositamente costruiti per l'uso di apparecchi radiomedicali.
	VII) Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o d'inseguimento utilizzanti gli ultrasuoni.
	VIII) Apparecchi di prova appositamente costruiti per le apparecchiature di telecomunicazioni impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici e meteorici previste in questa Tabella a fronte della voce doganale ex 85.15.
	IX) Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con mètodi acustici o ultrasonori, *eccetto*: 1) i tipi usati soltanto per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti sommersi; 2) i tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per l'individuazione di banchi di pesci o di balene.
	X) Strumenti elettronici di misura, di prova o calibratura, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 1) *costruiti per l'impiego* a frequenze superiori a 500 Mc/s, *eccetto* gli analizzatori di spettroradio non compresi tra quelli indicati successivamente in questa voce; 2) strumenti di prova garantiti per mantenere le loro caratteristiche per una gamma di temperature ambiente estendentesi da quelle inferiori a meno 25 °C a quelle superiori a più 55 °C.
	XI) Apparati per classificare automaticamente i componenti elettronici rispetto alle loro caratteristiche elettriche.
	XII) Analizzatori di spettroradio capaci di indicare le componenti a frequenza unica di oscillazioni a frequenza multipla, aventi le seguenti caratteristiche: 1) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 500 Mc/s; 2) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 300 Mc/s e usanti teste intercambiabili (cioè unità di accordo a radio frequenze) ed incorporanti dispositivi di esplorazione integrale; 3) aventi una banda passante superiore a 12 Mc/s.
	XIII) Cellule termo-rivelatrici, cioè bolometri e rivelatori a termocoppia esclusivamente dei tipi ad energia raggiante, con una costante di tempo di risposta inferiore a 10 millesecondi misurata alla temperatura di funzionamento della cellula per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.
	XIV) Magnetometri, dei seguenti tipi: 1) a variazione di flusso (tipo fluxgate) 2) a deviazione di un raggio catodico; 3) paramagnetici; 4) nucleonici.
	XV) Oscilloscopi a raggi catodici aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) una larghezza di banda superiore a 12 Mc/s; 2) una base dei tempi inferiore a 0,04 microsecondi per centimetro;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	3) contenenti o costruiti per utilizzare uno o più tubi a raggi catodici aventi tre o più cannoni elettronici oppure tubi di memoria a raggi catodici;
	4) che impiegano potenziali di accelerazione superiore a 5000 volt.
	XVI) Dispositivi elettronici di scomposizione stroboscopica di un segnale appositamente costruiti per collegamento con oscilloscopi.
	XVII) Apparecchiature di misura, di campionamento, di conteggio d'intervalli di tempo, con almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) costituenti o contenenti dei materiali di misura di frequenze o frequenze di riferimento di precisione superiore a 1×10^7, *oppure* incorporanti frequenze di riferimento aventi una stabilità uguale o superiore a 1×10^9 durante le 24 ore;
	2) costruite per funzionare a frequenze superiore a 500 Mc/s;
	3) appositamente costruite per fornire frequenze multiple di uscita di sostituzione regolate da un numero di cristalli piezoelettrici inferiore, *oppure* da una frequenza di riferimento interna o esterna e non costituente multiplo di una frequenza di controllo comune;
	4) capaci di conteggiare a velocità superiori a 0,5 microsecondi;
	5) capaci di misurare intervalli di tempo ed incorporanti apparecchiature di conteggio di cui al precedente punto 4).
	XVIII) Apparecchiature specializzate di prova o di calibratura e apparecchiature di allenamento o di simulazione, non altrimenti specificate per il controllo delle apparecchiature previste in questa Tabella a fronte della voce doganale ex 85.15 dal numero romano II al V.
	XIX) Dispositivi elettro-ottici costruiti per il controllo della rotazione relativa di superfici distanti.
	XX) Apparecchiature specializzate di prova non altrimenti specificate per il controllo delle apparecchiature previste in questa Tabella a fronte delle seguenti voci doganali:
	ex 84.52, ex 84.53, ex 84.55 } convertitori contraddistinti dal numero romano II
	ex 84.59 integratori meccanici contraddistinti dal numero romano X;
	ex 85.01 motori sincroni contraddistinti dal numero romano III
	ex 85.19 potenziometri e servomotori contraddistinti dai numeri romani II e III:
	ex 85.22 synchros, resolvers, amplificatori, potenziometri, generatrici tachimetriche e generatori di coppia contraddistinti dal numero romano III
ex 90.29	Parti e componenti caratteristici delle apparecchiature comprese in questa Tabella a fronte della voce doganale ex 90.28 contraddistinte dai seguenti numeri romani: I) - IV) - V) - VII) - VIII) - IX) - XII) - XIV) - XV) - XVI) - XVIII) - XIX) e XX).

Cap. 91.

Orologeria.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 91.07 91.08-ex *d*	Movimenti di orologeria per munizioni.

Cap. 92.

Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
92.10-ex *a*	Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
ex 92.11	Registratori e/o riproduttori magnetici diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica.
ex 92.12	Mezzi di registrazione e/o riproduzione magnetici, come nastri, tamburi, dischi, matrici magnetiche, esclusi quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica.

Cap. 93.

Armi e munizioni

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
.....	Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali previsti in questa Tabella a fronte della voce doganale ex 93.07 compresi i dispositivi per il dragaggio delle mine e le reti subacquee di sbarramento.
ex 93.01	Baionette.
ex 93.02	Rivoltelle e pistole, *eccetto* quelle di calibro inferiore a 6,5 millimetri.
93.03	Armi da guerra.
ex 93.04	I) Carabine e fucili ad anima rigata, *eccetto* carabine per bersaglio da sala di calibro inferiore a 6,5 millimetri e fucili da caccia con almeno una canna liscia.
	II) Materiale militare lanciafumo, lanciagas e pirotecnico.
ex 93.03	I) Parti e pezzi specializzati dei materiali previsti in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04.
	II) Silenziatori per armi da fuoco.
ex 93.07	I) Munizioni destinate alle armi previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04 e munizioni per canne ad anima rigata di calibro 7x57 millimetri e 8×57 millimetri, anche se destinate ai fucili da caccia esclusi dalla precedente voce ex 93.04; loro parti e pezzi caratteristici.
	II) Bombe, torpedini, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili guidati e non guidati, granate sottomarine, bombe incendiarie; loro parti e pezzi caratteristici.

APPENDICE

L'esportazione delle merci sottoindicate, ammessa direttamente dalle dogane, è subordinata alle seguenti formalità:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
04.04-*a* ex 2)	Formaggio pecorino.

L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport) è condizionato all'esistenza di una apertura di credito, confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione.

L'apertura di credito, nella forma sopraindicata, non è richiesta per l'esportazione verso la Francia (Algeria esclusa).

Per l'esportazione di formaggio pecorino tipo feta verso la Grecia è ammesso il rilascio da parte delle banche della denuncia

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	e benestare bancario (Mod. A Esport), anche quando il regolamento sia stabilito per il 25% mediante apertura di credito, confermata ed irrevocabile utilizzabile contro *presentazione dei documenti di spedizione*, e per il 75% contro documenti di spedizione.
07.01-ex e	Aglio. Per l'esportazione verso Cuba, Dominicana (Repubblica), Haiti, Stati Uniti d'America, Portorico e Venezuela il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport) e condizionato allo accertamento dell'avvenuto pagamento anticipato in valuta libera o all'esistenza di una apertura di credito, anche non confermata, ma irrevocabile, per il cento per cento del valore dell'aglio da esportare. Per le esportazioni in compensazione privata verso quei Paesi tra quelli sopraindicati per i quali è ammessa tale operazione, nelle relative autorizzazioni è prescritto lo obbligo della certificazione consolare italiana di avvenuto sdoganamento della merce nel Paese di destinazione, nonchè l'obbligo della precedenza dell'importazione sull'esportazione.
ex 10.05	Granturco, *eccetto* quello allo stato verde. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.). L'esportazione del granturco da seme e condizionata, inoltre, alla presentazione in dogana del certificato di analisi color arancione rilasciato da un Istituto qualificato.
10.06	Riso. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana, da parte degli operatori privati, di una attestazione dell'Ente Nazionale Risi, della conferma doganale (Mod. Esport 12 per le spedizioni via terra e Mod. Esport 14 per le spedizioni via mare), nonchè del verbale di campionamento degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), in conformità delle norme vigenti sul controllo qualitativo del riso in esportazione.
10.03-*a* 3)	Semi di trifoglio, di erba medica, di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).
20.02-*a* ex 2)	Conserve di pomodori. La denuncia-benestare (Mod. A Esport) deve recare gli estremi del certificato di idoneità rilasciato dall'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari.
20.02-*a* ex 2)	Pomodori pelati. Limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport) è condizionato al pagamento anticipato o all'esistenza di una apertura di credito ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documnti di spedizione. Il rilascio del benestare è ammesso anche quando l'apertura di credito rechi la clausola seguente: « Le tratte emesse a valere sulla presente lettera di credito saranno da noi onorate all'atto del ricevimento dei documenti di spedizione della merce. Il relativo importo *sarà però rimesso al venditore soltanto dopo* 30 giorni dalla data di arrivo della merce al punto doganale di entrata e semprechè, nel frattempo, non sia stata notificata a cura dell'aquirente una condanna della merce stessa da parte della Food and Drug Administration ».
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riunite in strisce. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, con regolamento valutario in dollari USA o dollari canadesi, d'importo superiore a 250 dollari, è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione.
51.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44-1, Milano.
50.02	Seta greggia (non torta). L'esportazione è condizionata alla presentazione *in dogana di una attestazione* dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44-1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione *in proprio o in lavorazione per conto*) di manufatti serici in genere.
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo o residui della cardatura). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44-1, Milano.
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44-1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio od in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
53.02-ex *a*	Pelo di coniglio. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto della Sede centrale o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Potrà essere ritenuta anche valida, in luogo del suddetto visto, una attestazione rilasciata dai predetti Uffici I.C.E., dalla quale risulti che i medesimi hanno preso nota delle partite di pelo di coniglio da esportare.
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto. L'esportazione, da effettuarsi soltanto attraverso le dogane di Bari, Chiasso, Genova, Gorizia, Livorno, Milano, Napoli e Udine, è consentita previo accertamento, da parte delle dogane stesse, della effettiva corrispondenza della lunghezza e peso netto del filato a quanto indicato dal supporto o sulle fascette, nonchè della effettiva corrispondenza del numero dei capi di filato componente il ritorto con quello risultante dalla fattura che accompagna la merce all'esportazione. Per l'accertamento della lunghezza è consentita una tolleranza del 3 e del 5%, rispettivamente per i filati di lunghezza superiore a 100 metri e per quelli misuranti lunghezza fino a 100 metri.
58.04-*e* ex 1	Velluti di cotone, lisci. L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America è condizionata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), fattura e certificato d'origine, muniti del visto dell'Istituto Cotoniero Italiano, via Borgonuovo, 11, Milano.
65.01-*b*	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro di lana, per cappelli. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), o della denuncia é benestare bancario (Mod. A Esport RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.): Firenze, Milano.
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate, *eccetto* campane o forme di lana, di seta, di cotone e di strisce di tessuto o di feltro.
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strise (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A. Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. A. Esport RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (I. C.E.): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:
a	per la marina militare
ex *b*	da diporto, *eccetto*: navi da diporto o per competizioni sportive azionate a remi; navi da diporto o per competizioni sportive azionate a vela, di lunghezza non superiore a ml. 12; scafi, di qualsiasi materia, di navi da diporto o per competizioni sportive, di lunghezza non superiore a ml. 12; navi da diporto o per competizioni sportive, azionate a motore entro e fuori bordo, di lunghezza non superiore a ml. 12 e con motore di potenza non superiore a 50 CV;
c	mercantili;
ex *d*	galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili, *eccetto*: galleggianti di qualsiasi tipo e di qualsiasi materia, di lunghezza non superiore a ml. 12, anche se azionati da motore di potenza non superiore a 50 CV.
89.02	Rimorchiatori.
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti. L'esportazione dei suddetti natanti, compresi o meno nella Tabella « Esport », è subordinata alla presentazione in dogana di benestare bancario rilasciato su autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero - Dir. Gen. delle Valute, i cui estremi debbono essere riportati sul benestare stesso.
92.04 ex *a*	Fisarmoniche. L'esportazione verso tutte le destinazioni è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), e condizionato all'accertamento da parte delle banche stesse dell'esistenza di una delle seguenti condizioni di pagamento: *a*) apertura di credito, confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista su presentazione dei documenti di spedizione; *b*) C.O.D. (Cash on delivery) pagamento alla consegna; *c*) per le esportazioni verso l'Austria, il Benelux, la Danimarca, la Francia, la Germania Occidentale, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, il pagamento potrà essere effettuato, oltre che alle condizioni predette, anche a 90 giorni dalla data della lettera di vettura o della polizza di carico con rilascio di tratta accettata. Dalle anzidette condizioni di pagamento, sono esenti le spedizioni di campioni (fino a n. 6 fisarmoniche, di tipo o modello diverso, all'anno per ciascun cliente estero); le spedizioni di detti campioni dovranno essere regolate entro 90 giorni dalla data di ricezione della merce.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Qualora il pagamento sia previsto a 90 giorni mediante tratta accettata od alla condizione C.O.D., l'incasso dei relativi importi dovrà avvenire per il tramite della stessa banca che ha rilasciato il benestare all'esportazione. In sede di presentazione all'I.C.E. della fattura e dei benestare bancari relativi ad esportazione di fisarmoniche verso qualsiasi destinazione, per l'apposizione del prescritto « visto », deve essere precisata e documentata dalle ditte interessate la misura delle provvigioni eventualmente spettanti ai propri agenti esteri. Il visto dell'I.C.E., che verrà apposto previo accertamento che le provvigioni da corrispondersi non incidano sul prezzo minimo stabilito, abilita le banche al pagamento delle provvigioni stesse, che possono essere corrisposte mediante trattenuta sul ricavo dell'esportazione oppure con successiva rimessa a favore del beneficiario all'estero. Nei casi di minori ricavi, anche per differenze modeste, lo scarico dell'impegno valutario a favore della ditta esportatrice potrà essere concesso dall'Ufficio Italiano dei Cambi sentito il parere dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Dall'intera disciplina sono esenti le esportazioni franco valuta e quelle fatte a seguito di acquisti di turisti in Italia per un importo non superiore a lire 150.000 (centocinquantamila) L'esportazione delle fisarmoniche acquistate da turisti in Italia può essere effettuata anche direttamente dalle ditte venditrici, con la semplice esibizione in dogana di apposita dichiarazione di vendita.

(5240)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151160) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150